

La tarda età moderna

Il mestiere del notaio: molteplici professionalità tra percorsi differenziati, elementi comuni e... discredito verso un'arte utile e necessaria

Stefania T. Salvi

Università degli Studi di Milano
ORCID 0000-0001-9526-4153

Abstract – Il contributo intende illustrare alcuni caratteri tipici del notariato di età moderna, con particolare riferimento all'area lombarda, ove il notaio, in questo periodo per nulla marginale quanto al consolidamento delle sue funzioni, si rivela un professionista estremamente versatile. Si vuole mettere in luce, da un lato, una serie di percorsi differenti che il notaio poteva imboccare, specializzandosi, per così dire, in un ampio ventaglio di professionalità, tutte aventi come comun denominatore il ruolo di redattore di documenti dotati di *publica fides*, per poi enucleare alcuni elementi comuni ravvisabili tra le diverse esperienze professionali. Infine, un aspetto non trascurabile della storia del notariato in età moderna concerne il discredito che circondava quanti praticassero il mestiere, ricompreso, all'epoca, nel concetto di «arte vile», secondo un'ideologia coerente con la visione gerarchica delle professioni legali, che si affermò marcatamente dopo la svolta aristocratica che investì i collegi dei giuristi nel XVI secolo.

The contribution intends to illustrate some typical characteristics of the modern age notary, with particular reference to the Lombardy area, where the notary, in this period by no means marginal in terms of consolidating his functions, proves to be an extremely versatile professional. On the one hand, we want to highlight a series of different paths that the notary could take, specializing, as it were, in a wide range of professions, all having as a common denominator the role of editor of documents with *publica fides*, to then identify some common elements that can be seen between the different professional experiences. Finally, a not negligible aspect of the history of notaries in the modern age concerns the discredit surrounding those who practiced notaries, included, at the time, in the concept of “vile art” according to an ideology consistent with the hierarchical vision of the legal professions, which it markedly asserted itself after the aristocratic turning point that affected the colleges of jurists in the sixteenth century.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Percorsi differenziati – 3. Elementi comuni – 4. Un'arte *vile* ma ... utile e necessaria – 5. Per concludere

1. Premessa

Tracciare un profilo dell'identità notarile, nella tarda età moderna, è compito assai arduo, dal momento che i notai presentano caratteristiche anche molto diverse nei vari contesti territoriali. Ci si limiterà, pertanto, ad enucleare alcuni di tali caratteri, con particolare riguardo all'area lombarda, in cui il notaio di questo periodo, per nulla marginale quanto al consolidamento delle sue funzioni, si rivela un professionista estremamente versatile, capace di incunearsi nei diversi settori istituzionali in cui si articolava la società coeva.

Se la definizione di «mondo variopinto e multiforme»¹ sembra perfettamente calzante per descrivere il ceto forense di epoca medievale e moderna, stratificato in svariate figure (giureconsulti, avvocati, causidici, sollecitatori), una situazione per certi aspetti analoga si profila nel mondo notarile che, in età moderna, appare suddiviso in tanti ruoli socialmente e culturalmente differenziati.

L'attività dei notai e la loro stessa immagine pubblica risultano frammentate in una molteplicità di competenze, tanto che si potrebbe parlare di plurimi gruppi professionali che, pur presentando inevitabili punti di contatto, erano variamente inseriti nelle strutture e negli organismi della società d'*ancien régime*².

In queste brevi note si intende illustrare, per sommi capi, una serie di percorsi differenti che il notaio poteva imboccare, specializzandosi, per così dire, in un ampio ventaglio di professionalità, tutte aventi come comun denominatore il ruolo di redattore di documenti dotati di *publica fides*, per poi mettere in luce alcuni elementi comuni ravvisabili tra le diverse esperienze.

2. Percorsi differenziati

Se, com'è noto, la professione sperimentò momenti di grande splendore in età medievale, quando, complici il complesso rapporto instauratosi tra le nascenti istituzioni comunali e il notariato e la profonda compenetrazione delle sue funzioni con la vita della società coeva, la categoria aveva assunto prestigio e potere³, la stima verso questi tecnici del diritto conobbe una profonda inversione di tendenza nei secoli dell'età moderna, parallelamente al loro ridimensionamento politico e sociale⁴.

A partire dal Cinquecento, affievolitasi la veste politica del notaio, vi fu una riconversione sempre più marcata all'esercizio della professione privata, accompagnata da un maggior controllo dello Stato nei confronti dell'attività notarile,

1 Padoa Schioppa 2003, 46.

2 Per quanto concerne il contesto specificamente milanese mi sia consentito rinviare a Salvi 2012a; Salvi 2017, 213-230, in particolare 230.

3 Costamagna 1970.

4 Si veda, tra gli altri, Piergiovanni 2012, 1394-1400.

attraverso innanzitutto l'istituzione di archivi pubblici destinati ad accogliere tutte le scritture notarili⁵.

Il servizio prestato ai privati, dapprima avvertito come un'integrazione del più prestigioso impegno pubblico, prese il sopravvento. A Milano, dal 1396 la *laudatio ad omnia* non fu più necessaria per fare il notaio presso un ufficio, circostanza di per sé indicativa del processo di decadenza che, in età moderna, investì il notaio pubblico⁶. A partire da questo momento il pubblico impiego, ormai divenuto di scarsa rilevanza e poco redditizio, fu lasciato ai pronotai.

Cionondimeno, dalle fonti emerge la fisionomia di un ceto professionale estremamente versatile, dotato di una straordinaria polivalenza, che consentì ai notai di intervenire in maniera essenziale in molteplici settori istituzionali, dai tribunali maggiori e minori, ove svolgevano anche compiti di polizia e di controllo del territorio, benché sempre riconducibili alla scrittura, al ricco *entourage* delle curie vescovili e dei luoghi pii, ove potevano assumere incarichi di vertice⁷.

Tutte queste occupazioni, variamente articolate e collegate al notariato, tenderanno progressivamente a ridursi per lasciare il campo all'attività per la sola clientela privata, quando, all'inizio del XIX secolo, verrà meno il modo, tipico dell'antico regime, di intendere la professione notarile, da tempo esercitata in maniera proteiforme da un ceto, tutt'altro che compatto, in cui si distinguevano operatori molto diversi tra loro per cultura e provenienza sociale.

Si è detto che, nel corso dell'età moderna, l'attività e l'immagine del notaio subirono, per così dire, una scomposizione in una serie di ruoli differenti, di sottocategorie che, pur presentando similitudini, mostrano altresì differenze importanti⁸. La stessa figura del rogatario conobbe una profonda diversificazione.

A Milano, ad esempio, i pronotai o secondi notai affiancavano il notaio *ad omnia laudatus*, l'unico che avesse conseguito, al termine di uno specifico *iter*

5 In Toscana il Pubblico generale archivio dei contratti veniva istituito da Cosimo I nel 1569: sorgeva così l'obbligo di depositare tutte le scritture notarili, possedute da privati o da istituzioni pubbliche. Analoghi provvedimenti furono adottati anche nello Stato pontificio da Papa Sisto V. In Piemonte, un editto di Carlo Emanuele I del 1610 introduceva l'ufficio della "insinuazione". A Verona il Pubblico Archivio dei notai defunti era attivo dal 1503, in seguito a una decisione presa dal Collegio notarile in accordo con il Comune cittadino. Benché nel Ducato di Milano l'istituzione di un Archivio pubblico risalga al 1775, le *Novae Constitutiones Domini Mediolanensis*, emanate da Carlo V nel 1541, sottoponevano i notai, nel titolo *De publicis notariis*, ad una serie di controlli, definendo specifiche regole di condotta. Cfr. la sintesi di di Renzo Villata 2009, 46-50 e, per la Lombardia austriaca, Salvi 2009-2010.

6 Sulla decadenza del ruolo pubblico del notaio in età moderna si veda Berengo 1976, 151; Liva 1979, 192 ss., 262-268.

7 Sulla specifica realtà milanese Salvi 2012a, *passim*.

8 Sulla estrema varietà dei regimi che, attraverso i secoli, regolarono l'esercizio del notariato nei diversi ordinamenti giuridici del territorio italiano v. di Renzo Villata 2009; di Renzo Villata 2016; di Renzo Villata 2021.

formativo, la *laudatio ad omnia* conferita dal collegio cittadino⁹. L'operato del pronotaio (detto anche *tantum laudatus* o *laudatus pro secundo notario*) era soggetto a varie limitazioni nell'esercizio della libera professione. Sovente sceglieva di lavorare presso lo studio di un notaio *ad omnia laudatus*, di cui sottoscriveva gli istromenti, senza poter rogare autonomamente. Talvolta, esercitava presso un ufficio pubblico, senza mai conseguire la *laudatio ad omnia*.

La partizione del ceto notarile si realizzava, però, anche su un piano orizzontale: nella Milano settecentesca era possibile individuare, all'interno della categoria dei notai *ad omnia laudati*, delle vere e proprie *élites* che operavano per le più alte magistrature dello Stato, come il Regio Ducal Magistrato Camerale. I notai camerale, che si mantennero sempre in numero esiguo¹⁰, forti del prestigio dell'incarico che ricoprivano, non di rado consolidavano l'attività professionale privata.

Simili, per certi aspetti, ai notai camerale erano quelli arcivescovili, che operavano per la curia ambrosiana e appartenevano a un collegio interno alla curia stessa. La peculiare competenza pratica, acquisita nella redazione degli atti relativi all'ingente patrimonio ecclesiastico, e la mediazione compiuta tra la diocesi e la popolazione laica fecero sì che i notai arcivescovili divenissero un punto di riferimento quasi obbligato per tutti gli enti ecclesiastici locali¹¹. Questa situazione era particolarmente evidente nella realtà milanese: se in altre città lombarde, come ad esempio Mantova, rilevava soprattutto il rapporto tra il notaio e il Vescovo¹², nello specifico contesto milanese sembra invece che prevalesse quello tra il notaio e la curia.

Come i notai camerale, anche quelli arcivescovili erano, il più delle volte, notai *ad omnia laudati* che, spesso parallelamente ad una florida professione privata, svolta soprattutto al servizio di chiese e luoghi pii, rogavano nell'interesse della curia arcivescovile. Essere un notaio dell'*entourage* del Vescovo e degli altri membri della diocesi – condizione che non di rado si tramandava di padre in figlio – facilitava l'assunzione di incarichi di prestigio presso i numerosi enti ecclesiastici locali: si pensi, sempre per l'ambiente milanese, a Giuseppe D'Adda, padre del più noto Vincenzo, notaio e causidico collegiato di Milano, attivo tra il 1732 e il 1775¹³, il quale ricoprì per molti anni la carica di sindaco e cancelliere

9 Sulle origini di tale distinzione Perelli Cippo 1982.

10 A Milano i notai che rogarono per la Regia Camera nel corso del XVIII secolo furono soltanto venti. L'elenco dei loro nominativi è riportato in Salvi 2012a, 273.

11 Per l'ambiente milanese dei secoli medievali v. Lunari 1995; *I notai della curia arcivescovile* 2004. Per un quadro più generale si rinvia qui soltanto agli studi di Chittolini 1994; Cagnin 2004; Varanini - Gardoni 2009. Per il Settecento cfr. Salvi 2012a, 275 ss.

12 Per quanto concerne la specifica realtà mantovana v. Gardoni 2004; Gardoni 2005-2006; Gardoni 2008. Per quanto concerne invece l'ambiente bresciano v. Pagnoni 2018, 123 ss. Sulla situazione veronese v. Rossi 2002.

13 Gli atti rogati da questo notaio, tra i quali si annoverano moltissime doti, sono conservati in ASMi, *Notarile*, cartelle 43118-43142.

del Venerando Luogo Pio delle Quattro Marie di Milano¹⁴. Ma situazioni del tutto analoghe si riscontrano nel ceto notarile operante presso le altre diocesi¹⁵.

Nell'ambito della ricca ed eterogenea documentazione, rogata nelle cancellerie delle curie vescovili, emerge una competenza particolare dei notai di curia, divenuta oggetto di attenzione da parte della storiografia degli ultimi decenni. Si tratta della certificazione dei miracoli, una procedura ben definita, all'interno della quale è possibile individuare compiti e funzioni che soltanto questa figura professionale poteva assumere, dal momento che alla Chiesa interessava ottenere una prova privilegiata, fornita da un soggetto dotato di *publica fides* e quindi particolarmente credibile agli occhi dei fedeli¹⁶. I processi informativi per immagini miracolose, oltre ad offrire nuove indicazioni in merito a temi già affrontati dalla storiografia, come, ad esempio, la medicina del tempo, consentono di ricostruire un ulteriore, importante tassello della multiforme attività del notaio di età moderna¹⁷. Da questa prospettiva si possono trarre conclusioni, più in generale, anche sul ruolo del notaio in alcuni momenti della storia religiosa dell'area italiana.

Un campo di ricerca estremamente stimolante, recentemente indagato da una parte della storiografia¹⁸, è infine rappresentato dagli attuari o notai di tribunale, una serie di figure minori, che, tuttavia, svolgevano essenziali funzioni di raccordo con il potere giurisdizionale. Sebbene, nel corso dei secoli, l'attività notarile sia stata in larga misura anti-processuale, ossia tesa a evitare il ricorso al giudice e a circoscrivere il terreno della giurisdizione, cionondimeno le interazioni tra quest'ultima e il notariato sono sempre state estremamente importanti¹⁹.

La presenza degli attuari è sistematicamente attestata non soltanto nelle diverse magistrature, ove spesso svolgevano le mansioni del giudice²⁰, bensì pure a capo delle squadre degli uomini armati di podestà e capitani di giustizia che pattugliavano il territorio, impegnati in veri e propri compiti di ordine pubblico.

Le differenze riscontrabili tra i vari Stati italiani in merito alle caratteristiche e alla prassi seguita da questa particolare categoria di notai sono tutt'altro che irrilevanti.

Un primo elemento riguarda la loro appartenenza o meno al collegio locale. Se, nel Milanese, gli attuari potevano essere *ad omnia laudati* o pronotai, ma più spesso, come si è detto, l'impiego pubblico era lasciato a questi ultimi, in

14 Salvi 2012b.

15 Cfr., per Arezzo, Barbagli 2011.

16 *Notai, miracoli* 2004; Salvi 2012a, 382-389.

17 Per la realtà milanese v. Vismara Chiappa 1985; Vismara Chiappa 1988; Sangalli 1993; Sala 2010. Per la realtà romana basti qui citare Cattaneo 1995.

18 Oltre ai pionieristici studi di Montorzi 1983 e Montorzi 1997, si segnalano le importanti ricerche di Sinisi 2006; Sinisi 2008; Sinisi 2020. Si vedano, inoltre, i diversi saggi ricompresi in *Hinc publica fides* 2006.

19 Cfr. Padoa Schioppa 2006.

20 Da ultimo Sinisi 2020.

altri contesti territoriali la situazione era ben diversa: nel Regno di Sardegna, ad esempio, l'editto del 9 agosto 1679, che aveva riorganizzato i collegi notarili, aveva sancito che il notaio di tribunale dovesse essere un notaio collegiato, vietando espressamente ai notai non collegiati di esercitare l'ufficio di podestà, giudicante, procuratore o segretario di qualsiasi tribunale²¹.

Un secondo punto degno di nota è la separazione tra i notai dediti alla libera professione e quelli che redigevano gli atti giudiziari, assai netta in alcuni regimi monarchici, come nel Ducato di Milano, negli Stati sabaudi e nel Regno di Napoli, ove molto di rado i notai di tribunale si occupavano anche della redazione di contratti e testamenti per i privati. Al contrario, in altre realtà, come, ad esempio, nella Repubblica genovese, resisterà a lungo la prassi dell'esercizio parallelo delle due funzioni²².

Nel Piemonte sabauda, la normativa regia rappresentata dalle Leggi e costituzioni di S.M., la celebre riforma legislativa avviata da Vittorio Amedeo II e completata da Carlo Emanuele III con la pubblicazione, nel 1770, della terza redazione, specificava che alcuni atti dovessero essere stesi «dal Segretario del Tribunale o dal suo sostituto» e non più «per quoscumque notarios»²³. La ripartizione tra le diverse figure operanti in campo si traduceva nell'uso di due termini differenti: il «notaio» era dunque quello che operava nel settore della libera professione, mentre il «segretario di Tribunale» affiancava il giudice nel ruolo di cancelliere.

La distinzione di competenze tra il notaio, che si dedicava esclusivamente all'attività privata, e il notaio di tribunale trova riscontro anche nella manualistica destinata alla pratica notarile e forense, pubblicata in diversi Stati italiani nella seconda metà del XVIII secolo. Si pensi, ad esempio, all'*Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notajo nel Piemonte*, pubblicata a Torino nel 1777 e poi riedita, sempre a Torino, nel 1814: in essa l'autore, l'avvocato di Bricherasio Giuseppe Belmondo, distingue chiaramente il «semplice notajo», trattato nel libro I, dal «segretario di tribunale», le cui funzioni sono illustrate nel libro II²⁴.

Benché in alcuni contesti, come la Lombardia austriaca, vi fosse ancora poca chiarezza in merito ai requisiti e alle modalità di reclutamento degli attuari²⁵, può dirsi, in via generale, che nel Settecento è attestata una separazione di funzioni, destinata a divenire, nel secolo successivo, separazione di carriere e incompatibilità di ruoli. Alla, per certi versi, ancora confusa situazione di antico regime si pose fine all'inizio dell'Ottocento, quando l'onda lunga della Rivoluzione francese si fece sentire anche nella penisola italiana, ove si affermò il principio della

21 Sul notariato piemontese si veda più ampiamente Soffietti 2006.

22 Sinisi 2006, 236 ss.

23 Mongiano 2006, 210.

24 Belmondo 1777.

25 Salvi 2012a, 424 ss.

definitiva separazione tra due pubblici uffici, il cui contemporaneo esercizio fu dichiarato espressamente incompatibile²⁶.

3. Elementi comuni

Al di là delle differenze riscontrabili, a livello locale, tra i percorsi formativi dei notai e le loro scelte professionali, un elemento che unisce le diverse figure del cosmo notarile in età moderna – e non solo – è, senza dubbio, l'importante opera di mediazione che le contraddistingue. Mediazione, innanzitutto, tra il diritto e i consociati. Le parti si affidavano, così come si affidano, al notaio in quanto *persona publica* competente a redigere atti dotati di *publica fides*, ma anche in quanto qualificato esperto di diritto, in grado di offrire ai clienti la sua preziosa consulenza²⁷. La necessità dell'intervento notarile derivava dal fatto che soltanto il professionista, con la sua competenza tecnica e la sua capacità autenticatoria, fosse in grado di interpretare correttamente e tradurre in forma scritta i rapporti giuridici che regolavano la vita dei singoli e della collettività. Ciò spiega la capillare presenza dei notai, sia nel tessuto sociale urbano che in quello rurale, ove sovente fungevano da *trait d'union* tra le istituzioni del contado e il mondo cittadino²⁸.

Il ruolo di mediatore, inteso come colui che assiste il privato contraente e lo mette in rapporto con altri, determinando l'incontro tra le parti²⁹, e quello di 'professionista della scrittura' sono, a ben vedere, molto connessi tra loro, dal momento che lo stesso atto notarile ha come scopo fondamentale quello di consentire all'individuo di interagire con la società e il notaio, che lo redige, svolge appunto il ruolo di mediatore, capace di adattare le richieste dei clienti alle regole imposte dal diritto e dal testo scritto. E ciò rappresenta uno dei motivi per cui i notai hanno, per lungo tempo, svolto, di fatto, una serie di funzioni di mediazione e intermediazione sino a tempi recenti, quando la loro opera è stata sostituita da istituzioni create allo scopo.

Anche nei secoli dell'età moderna furono moltissime e diverse le situazioni in cui il notaio agiva, da mediatore, in quanto 'professionista della scrittura', oppure, in senso anti-processuale, verso la pacifica soluzione extragiudiziale di conflitti e contenziosi di varia natura³⁰, ma altresì come notabile cittadino in grado di indirizzare le parti verso una decisione piuttosto che un'altra. Il notaio settecentesco esercitava, almeno a certi livelli e in determinate condizioni, un

26 Mazzanti Pepe – Ancarani 1983. Mi sia consentito rinviare, sempre per il versante milanese, a Salvi 2021.

27 Tra i molti cfr. Hilaire 2000.

28 Per il *côté* milanese di età medievale cfr. Chittolini 2009; Marmocchi 2009; *Notai del contado milanese* 2010.

29 Brutti 1976. Per lo specifico contesto notarile v. Ascheri 2004.

30 Cfr. Faggion 2017.

ruolo di mediazione non soltanto giuridica, bensì pure sociale e culturale, talvolta condizionando i rapporti tra i privati, così come tra gli enti ecclesiastici e la società³¹.

Recentemente approfondito in uno studio interdisciplinare che ne coglie i numerosi profili attraverso i secoli³², questo aspetto dell'attività notarile, lungi dall'esaurirsi con la fine dei fasti dell'età medievale, conferma che, anche nel periodo successivo, il notaio fu in grado di rivestire ruoli diversi e di assumere molteplici, nevralgiche funzioni, come la mediazione in campo giuridico e sociale, che esulano dalla scrittura ma che, al tempo stesso, si riallacciano al fondamentale compito del notaio di certificare la realtà. Il documento, redatto dal pratico del diritto, partecipa al concretizzarsi dei rapporti umani, adattandosi alle esigenze sociali, rispondendo alle richieste delle parti e risolvendo le difficoltà tecniche.

Da sempre interpreti delle esigenze giuridiche del loro tempo, anche in età moderna i notai furono straordinari veicoli dell'integrazione sociale, interlocutori di diverse istituzioni e del potere politico, partecipi com'erano della redazione di documenti dotati di *publica fides*, così come della preliminare contrattazione tra le parti, di cui si facevano arbitri e garanti.

Nelle piccole realtà, la mediazione notarile era forse ancora più importante, poiché sovente i notai, che spesso appartenevano al notabilato locale, giocavano un ruolo di primo piano nel processo di interazione tra le diverse istituzioni locali, ricoprendo la carica di cancelliere, 'ragionato' e sindaco della Comunità³³, talvolta addirittura di medico, assumendo identità professionali plurime³⁴, così come, più semplicemente, redigevano cronache delle principali vicende locali.

A Varese, ad esempio, ove le indagini archivistiche hanno rivelato l'esistenza di un gruppo di notai settecenteschi molto attivi nella professione privata e nell'assunzione di funzioni di rilievo³⁵, si mise in luce la figura di Giovanni Antonio Adamollo (1687-1746), notaio, uomo politico e cronista, autore di una *Cronaca di Varese* di una certa importanza, nonché vicecancelliere della Magnifica Comunità di Varese e più volte priore dell'Ospedale dei poveri di Varese³⁶, incarico di prestigio che implicava la partecipazione alla complessa gestione finanziaria del cospicuo patrimonio di questa istituzione, derivante soprattutto dai numerosi lasciti testamentari fatti in suo favore³⁷.

31 Salvi 2022.

32 *Mediazione notarile* 2022.

33 Si pensi, ad esempio, al notaio Gio. Pietro Arrigoni, notaio e sindaco della Valsassina nel 1495 (Dattero 1997, 158).

34 Cfr. Bartolini 2017. Ma v. altresì Dattero 1997.

35 Salvi 2010.

36 *I luoghi della carità* 2002.

37 Su Giovanni Antonio Adamollo (1687-1746) v. Salvi 2010, 169-180.

Un altro elemento comune su cui vale la pena concentrare l'attenzione è la formazione del notaio, che, tendenzialmente, all'interno dei diversi Stati italiani, avveniva secondo regole abbastanza uniformi. Per essere notaio, in antico regime, occorreva innanzitutto essere ammessi al collegio cittadino: ciò avveniva al termine di una selezione destinata a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dagli statuti corporativi dell'organizzazione collegiale.

Pur con le debite distinzioni tra Stato e Stato, i titoli per poter accedere al locale collegio notarile presentano una certa uniformità nell'Italia settentrionale. A Milano gli *Ordini del Senato di Milano sull'esercizio della professione di notaio e causidico* del 22 agosto 1689³⁸ stabilivano che il candidato dovesse avere almeno venticinque anni, dovesse avere un reddito di almeno cento scudi e possedere la cosiddetta «nobiltà negativa»³⁹, ovvero potesse dimostrare che né il padre, né l'avo, né il candidato medesimo avessero mai esercitato arti vili, né praticato attività considerate socialmente sconvenienti secondo il comune concetto dell'epoca⁴⁰. Per quanto concerne le conoscenze richieste, la normativa seicentesca si limitava a imporre il compimento di un periodo di apprendistato obbligatorio, della durata di cinque anni, presso lo studio di un notaio collegiato e il superamento di una prova, consistente nella redazione di un *instrumentum* estratto a sorte tra una rosa di quindici.

Il *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, emanato dall'Imperatore Francesco II nel 1794⁴¹, recepisce le novità introdotte dalla legislazione teresiana in merito alle qualità richieste al candidato, senza più ammettere deroghe: il petente doveva essere nato da legittimo matrimonio o legittimato per susseguente matrimonio, doveva avere l'età minima di venticinque anni ed essere suddito – per origine o in seguito a una permanenza di almeno dieci anni – della provincia del collegio notarile in cui intendeva iscriversi. Agli aspiranti notai si richiedeva, inoltre, il conseguimento della laurea o della licenza presso l'Università di Pavia, da integrare con un tirocinio pratico, di almeno tre anni per il laureato e di quattro per il licenziato, presso un notaio e causidico collegiato di Milano⁴². Il requisito era ricordato anche nell'opera di Vincenzo D'Adda, professore di Arte notarile e di Istituzioni civili presso le Scuole Palatine⁴³. Già

38 Per quanto concerne la normativa medievale in merito ai requisiti e all'esame da superare ai fini dell'immatricolazione cfr. Confalonieri 1965, 170 ss.; Liva 1979, 146 ss.

39 Su tale concetto v. Pino 1979, 357-359.

40 In proposito vedi oltre nel testo.

41 Archivio di Stato di Milano (d'ora in poi ASMi), *Studi parte antica*, cartella 166, *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, 18 marzo 1794. Il testo del provvedimento, sottoscritto da Ferdinando Governatore della Lombardia austriaca, è consultabile anche in *Gridario* [1727-1794], vol. VIII.

42 *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, 18 marzo 1794, paragrafo IV.

43 D'Adda 1796, t. I, *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, III-IV. Sulla vita e l'opera del notaio e causidico milanese Vincenzo D'Adda cfr. Salvi 2012b; Salvi 2013.

alla fine del Settecento, quindi prima della riforma degli studi e delle professioni di matrice napoleonica, molti notai milanesi erano laureati⁴⁴.

Nemmeno nella regolamentazione del 1794 mancava poi la previsione del mancato esercizio di «arte vile, o ignobile nel comune concetto» sia da parte del candidato che del padre e dell'avo, così come era richiamato il più recente requisito del reddito minimo di ottocento lire milanesi, introdotto da Maria Teresa nel 1775, per limitare l'accesso alla professione⁴⁵.

4. Un'arte vile ma... utile e necessaria

Durante i secoli dell'età moderna, in diversi territori italiani, il notariato non godette di grande stima nella considerazione collettiva, assimilato com'era ad un'arte meccanica che escludeva dal patriziato.

Benché il termine «arte» indicasse solitamente un'attività afferente al mondo artigiano e manifatturiero, quella notarile era da sempre considerata un'*ars*, a differenza del diritto, ritenuto *scientia*.

La letteratura si interrogò a lungo sulla natura delle funzioni notarili, evidenziando la necessità di una preliminare definizione dell'attività del notaio, a partire da alcuni passi dell'opera di Bartolo da Sassoferrato, in cui si affrontava la questione se il notariato costituisse una *dignitas*, quindi un'arte nobilitante, o un *munus*, un semplice ufficio pubblico. La posizione del celebre giurista risulta piuttosto chiara: il maestro afferma, infatti, che «tabellionatus officium est munus»⁴⁶ e che «consiliarii non debent exercere officium tabellionatus ... quia officium tabellionatus est vile»⁴⁷.

Non differiscono dall'*opinio Bartoli* le posizioni di altre grandi voci della dottrina di diritto comune, come quella di Oldrado da Ponte, Angelo degli Ubaldi e Angelo Gambiglioni d'Arezzo⁴⁸.

Il problema della definizione delle arti vili e dei riflessi, sociali ed economici, che la diversa qualificazione di un mestiere produceva su chi lo esercitasse, costituì uno dei motivi dominanti della cultura di antico regime. Nel secondo Cinquecento cominciò a delinearsi un sempre più marcato processo di limitazione della classe nobile, dalla quale si volevano escludere i membri di famiglie dedite – anche in passato – ad attività reputate vili⁴⁹. È questa l'epoca delle serrate dei consigli: in conseguenza della progressiva aristocratizzazione politica e ideologica delle classi dominanti, l'accesso agli organismi collegiali di

44 Salvi, 2012a, 50-51.

45 ASMi, *Dispacci reali*, cartella 254, dispaccio dell'11 dicembre 1775. Cfr. Salvi 2012a, 50.

46 Bartolus a Saxoferrato 1589, 23 v.

47 Bartolus a Saxoferrato 1577, 16v, n. 1.

48 Su questi e altri autori si rinvia a Salvi 2012a, 78 ss.

49 Vismara 1958, 240-245. Cfr. inoltre Brambilla 1982.

maggiore importanza fu riservato a quanti potessero dimostrare di vivere *more nobilium*, concetto che implicava l'astensione dalle arti vili e meccaniche⁵⁰.

Erano considerate vili le arti che implicassero un'attività manuale, come quella degli artigiani e di coloro che, come gli *argentarii* e i cambiatori di moneta, lavoravano alle prese con il denaro. In merito al notariato, non vi era uniformità di opinioni poiché, se, da un lato, non poteva essere accostata alle vere e proprie *artes mechanicae*, vero è che il notaio principalmente scriveva e, pertanto, usava le mani. E i patrizi milanesi sovente rifuggivano l'esercizio di questa professione, considerata inadatta allo *status* nobiliare, diversamente dall'attività dei giureconsulti, il cui maggior prestigio si rifletteva anche nella superiorità della loro organizzazione corporativa rispetto a quella dei notai e dei causidici.

Su imitazione dei giureconsulti collegiati, che fin dal XIV secolo pretesero che i cooptati discendessero da «antiqua prosapia seu parentela» – quindi una prova in positivo –, a partire dal XVII secolo anche il Collegio notarile di Milano cominciò a richiedere, per l'immatricolazione tra gli *ad omnia laudati*, il mancato esercizio di «vile ufficio» da parte del candidato, del padre e dell'avo di costui.

Il panorama, nel resto d'Italia, presentava differenze anche vistose: se a Genova, ove già a metà del Quattrocento sembra fosse inconciliabile essere nobili e notai, le *Leges Novae* del 1576 sancirono espressamente l'incompatibilità tra la professione notarile e la condizione nobiliare⁵¹, le Costituzioni piemontesi del 1729 precisavano, al contrario, che l'ufficio notarile non recava pregiudizio alla nobiltà di chi lo esercitasse⁵². Nel Regno napoletano, viceversa, non vi erano dubbi sul fatto che il notaio praticasse un'arte meccanica e fosse, di conseguenza, socialmente inferiore ad altri operatori del diritto⁵³.

I detrattori dell'arte notarile mettevano in discussione non soltanto la cultura e la preparazione giuridica dei notai – per l'esercizio della professione il requisito della laurea fu introdotto soltanto con la riforma del 1913⁵⁴, sebbene, come si è detto, già negli ultimi decenni del XVIII secolo molti notai milanesi fossero laureati⁵⁵ – ma anche la capacità di svolgere opportunamente le numerose, delicate funzioni affidate a questa categoria.

Ricomprendere il notariato nel concetto di arte vile era coerente con la visione gerarchica delle professioni legali, che si affermò marcatamente dopo la

50 Cfr. Donati 1990.

51 Cfr. Costamagna 1970, 179 ss.; Savelli 1981, 215; Savelli 1994, 473-475.

52 Balani 2003, 69.

53 Trifone 1959; Spagnoletti 1993. Ma vedi altresì Borrelli 1995.

54 Santoro 1998; Santoro 2004, 313-314.

55 Quanto alla supposta ignoranza dei notai, anche in questo campo generalizzare sarebbe alquanto fuorviante, dal momento che, nel Settecento, si ha notizia di notai poco preparati nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, così come, al contrario, di notai dai vasti orizzonti culturali. Refrattari ad un preciso inquadramento, i notai sfuggono a classificazioni definite, dal momento che in questa multiforme categoria operarono figure di capacità, cultura e ricchezza estremamente diverse tra loro. Cfr. Bono 2019.

svolta aristocratica che investì i collegi dei giuristi nel Cinquecento, periodo in cui i vari *collegia* modificarono in senso restrittivo le regole di ammissione⁵⁶.

Il variegato cosmo delle professioni legali, composto da più livelli a seconda dell'importanza sociale dell'attività svolta dal professionista, culminava, al vertice, con i nobili giureconsulti, investiti, per inveterata tradizione, di prestigiose prerogative, gli unici a svolgere sia la funzione difensiva che quella giudicante⁵⁷. All'interno dell'avvocatura, gerarchicamente superiore al notariato, si distingueva poi tra avvocati e procuratori⁵⁸, secondo una partizione delle funzioni di difesa, nota fin dall'età romana⁵⁹, che, nella successiva epoca medievale, portò alla nascita, ad esempio a Milano, di due corporazioni distinte: il Collegio dei giudici, in cui si organizzarono gli avvocati, e il Collegio dei causidici e dei notai. Peraltro, non in tutte le città italiane notai e causidici facevano parte del medesimo organismo collegiale⁶⁰. A Firenze esisteva l'Arte dei giudici e notai, benché le due classi di operatori del diritto fossero divise in sezioni distinte⁶¹.

I notai si collocavano nei ranghi inferiori di tale gerarchia socio-professionale, che si basava non solo e non tanto sulle funzioni del giurista, bensì sulla sua appartenenza o meno al patriziato⁶².

Benché l'*ars notariae* fosse un insegnamento impartito nelle università italiane – non faceva parte delle materie giuridiche, ma era ricondotta all'interno della categoria delle arti, discipline considerate inferiori rispetto al diritto, alla medicina e alla teologia⁶³ – l'idea che, per accedere al notariato, non fosse necessaria una preparazione universitaria si basava, tra le altre cose, su una celebre *opinio* di Bartolo che, commentando un passo dei *Tres Libri*, la *Constitutio de tabulariis, scribis et logographis*, affermava che ai notai dovesse essere richiesto un sapere

56 Padoa Schioppa 2003, 48 ss. Specificamente per l'area lombarda v. Zorzoli 2001.

57 La storiografia in merito è estremamente ampia. Sulle differenti figure che costellavano il ceto forense ci si limita qui a citare Padoa Schioppa 1980.

58 Sui causidici lombardi si veda Pagano 2001. Per l'ambiente genovese v. Ferrante 1989. Per quello senese si rinvia a Colao 1988. Per quello fiorentino v. Edigati 2016; Edigati 2021 e bibliografia ivi citata. Per il periodo successivo si veda invece Cavagnari – Caldara 1893-1899, 621-704. La voce *Avvocati e procuratori* di Camillo Cavagnari, magistrato, ed Emilio Caldara, avvocato e primo sindaco socialista di Milano, pubblicata per la prima volta nel quarto volume de *Il Digesto italiano*, offre un accurato quadro d'insieme della professione forense alla fine dell'Ottocento, preceduta da una corposa presentazione di carattere storico. A distanza di più di cento anni Guido Alpa ne ha curato la riedizione nell'ambito della collana "Storia dell'avvocatura in Italia" (Cavagnari – Caldara 2004).

59 La classica distinzione tra avvocati e procuratori è stata recentemente ridimensionata: cfr. Edigati 2018, ora, in una versione ampliata, in Edigati 2021, 27-102.

60 Per quanto concerne l'area lombarda, così era a Milano, Pavia, Como, Lodi, Cremona e Casalmaggiore, ma non a Mantova.

61 Sul notariato toscano si veda il recente lavoro di Barbagli 2013, oltre ai diversi profili trattati ne *Il notariato nella civiltà toscana* 1985. Sul collegio notarile di Modena v. invece Tamba 2013.

62 Per un quadro d'insieme Vismara 1958, 225-282.

63 Cfr. Bianchi 2007; Brambilla 2007.

di tipo tecnico, imperniato sulla *Summa notariae*. Secondo l'illustre giurista era, dunque, sufficiente, per essere un buon notaio, avere le cognizioni necessarie per scrivere atti giuridici dotati di validità («... sciant bene officium notariatus, ut sciant summam, et Florem, et alios libros eorum et si hoc ignorent imputetur eorum imperitia»). Tutto il resto era superfluo⁶⁴.

Diversamente, dalla frequenza di uno Studio e dalle conoscenze giuridiche che vi si apprendevano, giudici e avvocati ricavavano prestigio e autorevolezza. Rispetto al dottore laureato, l'immagine del notaio rimase quindi ancorata, per tutta l'età moderna, ad un sapere prevalentemente pratico, appreso sul campo e, quindi, accostabile alle vili *artes mechanicae*, ossia le attività aventi ad oggetto prestazioni manuali⁶⁵.

Tacciati di ignoranza, benché, in età medievale, avessero concorso in larga parte all'innovazione culturale diffusa a partire dal Duecento soprattutto in ambito urbano⁶⁶, i notai trovarono una brillante difesa nella penna di un giurista del calibro di Diego Covarrubias y Leyva. Nelle sue *Practicae quaestiones* l'autore di Toledo ripercorre la storia del notariato, per poi calarsi nel cuore del problema, ossia la qualificazione del tabellionato nell'ambito della gamma delle arti. Riprendendo il dettato normativo di C. 10.32.15⁶⁷, sviluppa un'interpretazione originale, chiarendo che dal passo del Codice giustiniano si evince unicamente che «tabellionis officium non sit dignum viris decurionibus», non anche che «tabelliones viles esse simpliciter»⁶⁸.

Anche in quelli che sono stati a lungo reputati – e continuano ad esserlo – secoli bui per l'attività notarile, l'utilità del notariato, coinvolto, come si è detto, in un ampio ventaglio di attività, non può essere negata: se ne fece portavoce il cardinale De Luca, la cui opera può essere, a ragione, ritenuta specchio fedele della dottrina e della prassi del suo tempo. L'autore non teme, infatti, di ammettere come la categoria meriti di essere stimata per l'imprescindibile contributo che la documentazione notarile offre alla certezza del diritto⁶⁹.

Ma non vi è soltanto la voce, pure autorevole, di Giovanni Battista De Luca.

In questo clima tendenzialmente ostile ai notai, non più considerati esponenti delle innovazioni culturali del tempo, bensì sottovalutati rispetto ai loro compiti profondamente innervati nella vita della società coeva, fioriva una cospicua

64 Bartolus a Saxoferrato 1577, 26v-27r, n. 7.

65 Si vedano anche le considerazioni di Petti Balbi 2006.

66 Cammarosano 2021.

67 «Universos decuriones volumus a tabellionum officiis temperare» (C. 10.32.15, *De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur*, l. *Universos*).

68 Covarrubias y Leyva 1566, caput XIX, n. 5, 297.

69 De Luca 1673, lib. VIII, cap. III, 31-35.

letteratura volta a celebrare l'importanza di un'attività indispensabile per il funzionamento della prassi giuridica del tempo⁷⁰.

Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità collegiali per avvicinare il più possibile il notariato alle arti nobili, conservando fino alla fine del Settecento il requisito di ammissione rappresentato dalla nobiltà negativa, la professione notarile continuò ad essere considerata, in senso spregiativo, un'attività di tipo pratico, finché, alla fine dell'antico regime, lo spegnersi graduale dei dibattiti sull'essenza della nobiltà, argomento su cui si erano affaticate generazioni di studiosi a partire dal XVI secolo, portò all'abbandono delle accese dispute sulla qualificazione del notariato.

5. Per concludere

Quando si parla di «molteplici professionalità» del notaio di antico regime non si allude soltanto alla nota distinzione tra i due grandi versanti del notariato, quello propriamente privato, nell'ambito del quale il notaio poneva le sue competenze al servizio delle parti in vista della redazione di una scrittura il più possibile aderente alla volontà espressa, e quello pubblico, in cui svolgeva le sue mansioni di verbalizzatore all'interno di un ufficio o di una istituzione. Ferma restando questa fondamentale partizione, la fisionomia del ceto notarile appare, in certi contesti, ancora più complessa e frammentata, rendendo estremamente difficile compiere delle generalizzazioni e richiedendo uno studio mirato delle specifiche peculiarità locali.

Nonostante le varie e indispensabili occupazioni, quello del notaio era un mestiere che, pur nella sua essenzialità, non godette, nei secoli dell'età moderna, di grande considerazione. Alla base di questo diffuso discredito vi erano certamente i numerosi episodi di corruzione, soprattutto degli attuari che, incaricati di compiere le indagini sul *locus commissi delicti*, spesso abusavano dei propri poteri a danno della popolazione locale⁷¹, e gli altrettanto frequenti casi di esercizio abusivo della professione da parte di chi non fosse stato abilitato dal collegio cittadino. Quest'ultima circostanza, peraltro, era altrettanto diffusa tra i causidici

70 Tra le voci che si levarono in difesa della nobiltà del notariato possiamo ricordare quella dei fiorentini Matteo Bruneschi, Matteo Neroni, Virginio Scolari de' Colombani, del genovese Antonio Roccatagliata, del milanese Francesco Osio, autore del libello *De antiqua tabellionum nobilitate contra vulgatam Doctorum sententiam* (1636), in cui confutava le tesi di Bartolo, Baldo, Tiraqueau e di quanti avevano considerato come sinonimi i termini «notarium, scribam, serum publicum, tabellionem», e del monaco benedettino Placido Puccinelli che, nell'opera *Della fede e nobiltà del notaio, colla serie di molti soggetti insigni per sangue, dignità, lettere, ed armi* (1654), tracciò un'efficace apologia del notariato, respingendo la sua identificazione con le arti vili e descrivendolo come professione assai utile. Su questi e altri autori si veda Salvi 2012a, 86 ss.

71 Una generale disistima nei confronti degli attuari era circostanza riscontrabile non solo in terra lombarda (Salvi 2012a, 436 ss.), ma anche, ad esempio, in Toscana (Montorzi 2006, 86 nt. 96) e in Veneto (Lavarda 2002).

che, pur essendo incaricati soltanto della rappresentanza processuale della parte, sovente esercitavano abusivamente le funzioni riservate agli avvocati⁷².

Nondimeno, i notai erano onnipresenti: ciò in ragione dell'importanza del documento, che poteva garantire i rapporti giuridici se dotato del fondamentale requisito della *publica fides*, che soltanto il *notarius* era in grado di conferirgli, e della versatilità di una categoria che, sviluppando molteplici abilità spendibili in diversi settori, aveva saputo inserirsi in una rete di contesti istituzionali in grado di funzionare grazie anche alle loro imprescindibili competenze.

Quella dei notai era dunque un'arte che, pur nella diffidenza generale, anche nei secoli bui dell'età moderna si rivelò utile e necessaria.

Bibliografia

- Ascheri 2004 = M. Ascheri, *I problemi del successo: i notai nei comuni tardo-medievali italiani*, in *Aragón en la Edad Media. Perspectivas actuales sobre las fuentes notariales de la Edad Media*, Zaragoza, 2004, 113-125.
- Balani 2003 = D. Balani, *I notai, garanti pubblici della «tranquillità delle famiglie e sicurezza dei patrimoni»*, in *Quaderni di storia dell'Università di Torino*, 5, *Professioni non togate nel Piemonte di Antico Regime. Professionisti della salute e della proprietà*, a cura di D. Balani e D. Carpanetto, Torino, 2003, 55-110.
- Barbagli 2011 = A. Barbagli, *Il notariato ad Arezzo tra medioevo ed età moderna*, Milano, 2011.
- Barbagli 2013 = A. Barbagli, *Il notariato in Toscana alle origini dello Stato moderno*, Milano, 2013.
- Bartolini 2017 = D. Bartolini, *Intraprendere l'attività notarile nella montagna veneta in età moderna (secoli XVI-XVII)*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano, 2017, 191-211.
- Bartolus a Saxoferrato 1577 = Bartolus a Saxoferrato, *In Tres Codicis Libros Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, Comm. ad C. 10.32.15, l. *Universos*, 16v, n. 1.
- Bartolus a Saxoferrato 1577 = Bartolus a Saxoferrato, *In Tres Codicis Libros Commentaria*, Augustae Taurinorum, Apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1577, Comm. ad C. 10.71.3, l. *Generalis*, 26v-27r, n. 7.
- Bartolus a Saxoferrato 1589 = Bartolus a Saxoferrato, *Consilia, Quaestiones et Tractatus*, Augustae Taurinorum, Compagnia della stampa, 1589, Consilium LXXVII, 23v.
- Belmondo 1777 = G. Belmondo, *Istruzione per l'esercizio degli uffizj del notajo nel Piemonte*, Torino, presso Giammichele Briolo, 1777.

⁷² Bianchi Riva 2012, 29.

- Berengo 1976 = M. Berengo, *Lo studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo*, in *Fonti medioevali e problematica storiografica*, Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 22-27 ottobre 1973, Roma, 1976, 149-172.
- Bianchi 2007 = L. Bianchi, *I contenuti dell'insegnamento: arti liberali e filosofia nei secoli XIII-XVI*, in *Storia delle università in Italia*, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, 2007, vol. II, 117-141.
- Bianchi Riva 2012 = R. Bianchi Riva, *L'avvocato non difenda cause ingiuste. Ricerche sulla deontologia forense in età medievale e moderna. Parte prima Il medioevo*, Milano, 2012.
- Bono 2019 = F. Bono, *L'«assai e scelta biblioteca» dei notai Visconti. Libri e cultura illuministica in una famiglia dell'élite lombarda*, presentazione di D. Mantovani, Milano, 2019.
- Borrelli 1995 = G. Borrelli, *Notai napoletani tra Seicento e Settecento*, Napoli, 1995.
- Brambilla 1982 = E. Brambilla, *Il "sistema letterario" di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall'età spagnola alle riforme teresiane*, in *Economia, istituzioni, cultura in Lombardia nell'età di Maria Teresa*, Atti dei convegni per il secondo centenario di Maria Teresa d'Austria (Mantova, Milano, Pavia, 2 ottobre – 27 novembre 1980), vol. III, *Istituzioni e società*, Bologna, 1982, 79-160.
- Brambilla 2007 = E. Brambilla, *Collegi dei dottori universitari e collegi professionali*, in *Storia delle università in Italia*, a cura di G.P. Brizzi, P. Del Negro, A. Romano, Messina, 2007, vol. II, 303-345.
- Brutti 1976 = M. Brutti, *Mediazione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 26, Milano, 1976, 12-33.
- Cagnin 2004 = G. Cagnin, «*Scriba et notarius domini episcopi et sue curie*». *Appunti sui notai della curia vescovile (Treviso, secolo XIV)*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, (*Quaderni di storia religiosa*, XI), Caselle di Sommacampagna, 2004, 149-179.
- Cammarosano 2021 = P. Cammarosano, *I notai nella cultura medievale italiana*, in «*Italian Review of Legal History*», 7 (2021), n. 22, 719-736.
- Cattaneo 1995 = M. Cattaneo, *Gli occhi di Maria sulla rivoluzione. "Miracoli" a Roma e nello Stato della Chiesa (1796-1797)*, Roma, 1995.
- Cavagnari, Caldara 1893-1899 = C. Cavagnari, E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, in *Il Digesto italiano*, IV, parte II, Torino, 1893-1899, 621-704.
- Cavagnari, Caldara 2004 = C. Cavagnari, E. Caldara, *Avvocati e procuratori*, edizione a cura di G. Alpa, Bologna, 2004.
- Chittolini 1994 = G. Chittolini, *Episcopalis curiae notarius. Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto, 1994, 221-232.
- Chittolini 2009 = G. Chittolini, *Piazzette notarili minori in area lombarda. Alcune schede (secoli XIV-XVI)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, Atti del Convegno di studi storici (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2009, 59-92.

- Colao 1988 = F. Colao, *Procuratori e avvocati a Siena nel Settecento*, in *Studi Senesi*, 3 (37), 1988, 630-652.
- Confalonieri 1965 = P. Confalonieri, *Il Collegio dei notai milanesi nel periodo visconteo-sforzesco*, in «Acme», 18 (1965), 161-198.
- Costamagna 1970 = G. Costamagna, *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma, 1970.
- Covarrubias y Leyva 1566 = D. Covarrubias y Leyva, *Practicarum quaestionum liber unus ... Cui veterum collatio numismatum cum his, quae modo expenduntur publica, et regia auctoritate percusa eodem Authore adiecimus*, Venetiis, Apud Andream Ravenoldum, 1566, caput XIX, n. 5, 297.
- D'Adda 1796 = V. D'Adda, *Arte notarile in tre parti divisa*, Milano, Presso Giuseppe Taglioretti al Cordusio, 1796, t. I, *Regolamento generale per i notari della Lombardia austriaca*, III-IV.
- Dattero 1997 = A. Dattero, *Il notariato di una comunità di valle dello stato di Milano durante l'età moderna: aspetti istituzionali e sociali*, in *Avvocati medici ingegneri. Alle origini delle professioni moderne*, a cura di M.L. Betri e A. Pastore, Bologna, 1997, 155-167.
- De Luca 1673 = G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, lib. VIII, cap. III, 31-35.
- di Renzo Villata 2009 = M.G. di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia centro-settentrionale*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, M. Schmoeckel e W. Schubert (hrsg.), Baden-Baden, 2009, 15-64.
- di Renzo Villata 2016 = M.G. di Renzo Villata, *Il notariato nell'Italia del Sette-Ottocento tra cultura giuridica e pratica*, in *Un monopolio imperfetto. Titoli di studio, professioni, università (secc. XIV-XXI)*, a cura di M.T. Guerrini – R. Lupi – M. Malatesta, Bologna, 2016, 131-152.
- di Renzo Villata 2021 = M.G. di Renzo Villata, *Per una storia del notariato nell'Italia centro settentrionale tra ascesa e declino. Qualche aggiornamento*, in «Italian Review of Legal History», 7 (2021), n. 16, 563-594.
- Donati 1990 = C. Donati, *Nobiltà e arti meccaniche in Italia nel primo Settecento: l'Ateneo dell'uomo nobile di Agostino Paradisi*, in *Sapere e/è potere. Discipline, dispute e professioni nell'università medievale e moderna*, vol. III, *Dalle discipline ai ruoli sociali*, a cura di A. De Benedictis, Bologna, 1990, 345-367, altresì in C. Donati, *Nobili e chierici in Italia tra Seicento e Settecento. Studi e ricerche storiche*, Milano, 2002, 55-77.
- Edigati 2016 = D. Edigati, *L'esame d'accesso alle professioni forensi nelle riforme leopoldine*, in «Cultura e diritto», 5 (2016), 121-143.
- Edigati 2018 = D. Edigati, *Le professioni forensi nel Granducato mediceo dall'autogoverno corporativo cittadino alla disciplina dello Stato (secoli XVI-XVIII)*, in «Historia et ius», 14 (2018), paper 5.
- Edigati 2021 = *Avvocati e procuratori nella Toscana d'Antico Regime. Le professioni forensi dalla tutela alla disciplina di polizia*, Bologna, 2021.

- Faggion 2017 = L. Faggion, *Il notaio, la parola e il gesto: i riti di pacificazione nel territorio vicentino nel secondo Cinquecento*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e Ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano, 2017, 157-173.
- Ferrante 1989 = R. Ferrante, *Il "governo delle cause": la professione del causidico nell'esperienza genovese (XV-XVIII secolo)*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 62 (1989), 181-299.
- Gardoni 2004 = G. Gardoni, *Notai e scritture vescovili a Mantova fra XII e XIV secolo. Una ricerca in corso*, in *Chiese e notai (secoli XII-XV)*, Verona, 2004, 51-85.
- Gardoni 2005-2006 = G. Gardoni, "Per notarios suos". *Vescovi e notai a Mantova tra XII e XIII secolo*, in «Archivio Storico Lombardo», s. XII, 131-132 (2005-2006), 149-192.
- Gardoni 2008 = G. Gardoni, *Governo della Chiesa e vita religiosa a Mantova nel secolo XIII*, Verona, 2008.
- Gridario [1727-1794] = *Gridario dal 1727 al 1794*, Milano, G.R. Malatesta [1727-1794], vol. VIII.
- Hilaire 2000 = J. Hilaire, *La science des notaires. Une longue histoire*, Paris, 2000.
- Hinc publica fides 2006 = Hinc publica fides. *Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006.
- I luoghi della carità* 2002 = *I luoghi della carità e della cura. Ottocento anni di storia dell'ospedale di Varese*, a cura di M. Cavallera, A.G. Ghezzi e A. Lucioni, Milano, 2002.
- I notai della curia arcivescovile* 2004 = *I notai della curia arcivescovile di Milano (secoli XIV-XV)*, repertorio a cura di C. Belloni e M. Lunari, coordinamento di G. Chittolini, Roma, 2004.
- Il notariato nella civiltà toscana* 1985 = *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un Convegno (Maggio 1981), Roma, 1985.
- Lavarda 2002 = S. Lavarda, *L'incivile, disonesta e sordida vita. Storia di un notaio del Seicento*, presentazione di C. Povolo, Sommacampagna, 2002.
- Liva 1979 = A. Liva, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma, 1979.
- Lunari 1995 = M. Lunari, «De mandato domini archiepiscopi in banc publicam formam redigi, tradidi et scripsi.» *Notai di curia e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV)*, in «Rivista di storia della Chiesa in Italia», a. 49, 2 (1995), 486-508.
- Marmocchi 2009 = E. Marmocchi, *Il notaio per la città (considerazioni conclusive)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, Atti del Convegno di studi storici (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2009, 273-281.
- Mazzanti Pepe, Ancarani 1983 = F. Mazzanti Pepe, G. Ancarani, *Il notariato in Italia dall'età napoleonica all'Unità*, Roma, 1983.

- Mediazione Notarile = Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini, F. Pagnoni, (*Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, 6), Milano-Torino, 2022.
- Mongiano 2006 = E. Mongiano, *Attività notarile in funzione anti-processuale*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006, 187-214.
- Montorzi 1983 = M. Montorzi, *Il notaio di tribunale come pubblico funzionario: un primo quadro di problemi e qualche spunto analitico*, in «Rivista del Notariato. Rassegna di diritto e pratica notarile», 37 (1983), n. 6, 1090-1128, altresì in *Il notariato nella civiltà toscana*, Atti di un Convegno (Maggio 1981), Roma, 1985, 7-59.
- Montorzi 1997 = M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze, 1997, 132-141.
- Montorzi 2006 = M. Montorzi, *Crepuscoli granducali. Incontri di esperienza e di cultura giuridica in Toscana sulle soglie dell'età contemporanea*, Pisa, 2006.
- Notai, miracoli* 2004 = *Notai, miracoli e culto dei santi*, a cura di R. Michetti, Milano, 2004.
- Notai del contado milanese* 2010 = *Notai del contado milanese in epoca viscontea (1347-1447)*, a cura di M. Lunari e G.P.G. Scharf, coordinamento della ricerca di G. Chittolini, Milano, 2010.
- Pagano 2001 = E. Pagano, *Avvocati ed esercizio della professione legale in Lombardia nel secondo Settecento. I causidici collegiati di Milano*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 74 (2001), 355-418.
- Pagnoni 2018 = F. Pagnoni, *L'episcopato di Brescia nel basso medioevo. Governo, scritture, patrimonio*, Roma, 2018.
- Padoa Schioppa 1980 = A. Padoa Schioppa, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto*, in *Il diritto comune e la tradizione giuridica europea*, Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini (Perugia, 30-31 ottobre 1976), a cura di D. Segoloni, Perugia, 1980, 155-166, altresì in A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 293-301.
- Padoa Schioppa 2003 = A. Padoa Schioppa, *Brevi note sull'avvocatura nell'età del diritto comune*, in *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*, a cura di G. Alpa, R. Danovi, Bologna, 2003, 41-53, altresì in A. Padoa Schioppa, *Italia ed Europa nella storia del diritto*, Bologna, 2003, 301-310.
- Padoa Schioppa 2006 = A. Padoa Schioppa, *Notariato e giurisdizione: brevi note storiche*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006, 153-159.
- Perelli Cippo 1982 = R. Perelli Cippo, «*Notarii*» e «*secundi notarii*» a Milano nel Duecento, in «Nuova Rivista Storica», 66 (1982), 594-598.

- Petti Balbi 2006 = G. Petti Balbi, *Nobiltà di toga e nobiltà di penna. Il ceto dei giudici e dei notai*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006, 325-352.
- Piergiovanni 2012 = V. Piergiovanni, *Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna*, in V. Piergiovanni, *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, II, Genova, 2012, 1391-1400.
- Pino 1979 = F. Pino, *Patriziato e decurionato a Milano nel secolo XVIII*, in «Società e storia», 5 (1979), 339-378.
- Rossi 2002 = M.C. Rossi, *I notai di curia e la nascita di una 'burocrazia' vescovile: il caso veronese*, in «Società e storia», 95 (2002), 1-33, altresì, in versione ampliata, in *Vescovi medievali*, a cura di G.G. Merlo, Milano, 2003, 73-164.
- Sala 2010 = M.P. Sala, *Miracoli nella chiesa varesina di S. Lorenzo*, in «Rivista della Società Storica Varesina», fasc. XXVII, 2010, 5-30.
- Salvi 2009-2010 = S.T. Salvi, *Riformismo teresiano e conservazione degli atti notarili. L'istituzione del Pubblico Archivio a Milano nel XVIII secolo*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», nuova serie, 5-6, 41-64.
- Salvi 2010 = S. Salvi, *Il notariato nella Magnifica Communitas Varisij tra prima e seconda metà del XVIII secolo: alcuni profili di notai varesini iscritti al Collegio notarile di Milano*, in *Fonti per la storia del territorio varesino*, vol. I, *Tardo medioevo ed età moderna (secoli XIV-XVIII)*, Varese, 2010, 169-230.
- Salvi 2012a = S.T. Salvi, *Tra privato e pubblico. Notai e professione notarile a Milano (secolo XVIII)*, Milano, 2012.
- Salvi 2012b = S. Salvi, *Due generazioni di notai nella Milano di fine Ancien Régime: Giuseppe e Vincenzo D'Adda*, in «Historia et ius», 2 (2012), paper 10.
- Salvi 2013 = S. Salvi, *D'Adda, Vincenzo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, vol. I, Bologna, 2013, 624.
- Salvi 2017 = S.T. Salvi, *I notai milanesi nel XVIII secolo: un ceto "poliedrico"*, in *Legittimazione e credito tra medioevo e ottocento. Notai e ceto notarile tra ruoli pubblici e vita privata*, a cura di P. Grillo e S. Levati, Milano, 2017, 213-230.
- Salvi 2021 = S. Salvi, *Verso il superamento della tradizione. Rottura e continuità nella professione notarile tra antico regime e primo Ottocento: il caso di Milano*, in «Italian Review of Legal History», 7 (2021), n. 23, 737-762.
- Salvi 2022 = S.T. Salvi, *Notai di età moderna mediatori? Qualche riflessione sul ruolo del notaio nella Lombardia austriaca (XVIII secolo)*, in *Mediazione notarile. Forme e linguaggi tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bassani, M.L. Mangini, F. Pagnoni, (*Quaderni degli Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica*, 6), Milano-Torino, 2022, 169-183.
- Sangalli 1993 = M. Sangalli, *Miracoli a Milano. I processi informativi per eventi miracolosi nel milanese in età spagnola*, Milano, 1993.

- Santoro 1998 = M. Santoro, *Notai. Storia sociale di una professione in Italia (1861-1940)*, Bologna, 1998.
- Santoro 2004 = M. Santoro, *Il notariato nell'Italia contemporanea*, Milano, 2004.
- Savelli 1981 = R. Savelli, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano, 1981.
- Savelli 1994 = R. Savelli, *Notai e cancellieri a Genova tra politica e amministrazione (XV-XVI secolo)*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*, Atti del Convegno Internazionale di Studi Storici per le celebrazioni colombiane (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. Piergiovanni, Milano, 1994, 459-484.
- Sinisi 2006 = L. Sinisi, *Judicis oculus. Il notaio di tribunale nella dottrina e nella prassi di diritto comune*, in *Hinc publica fides. Il notaio e l'amministrazione della giustizia*, Atti del Convegno internazionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2006, 217-240.
- Sinisi 2008 = L. Sinisi, *Aspetti dell'amministrazione della giustizia "in criminalibus" a Genova in età moderna*, in *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, vol. II, Soveria Mannelli, 2008, 1039-1056, altresì in *Spazi per la memoria storica. La storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato*, Atti del convegno internazionale Genova 7-10 giugno 2004, a cura di A. Assini e P. Caroli, Genova, 2009, 185-200.
- Sinisi 2020 = L. Sinisi, *Fra giurisdizione e documentazione. Il notaio in tribunale dall'antico regime all'età dei codici*, in «Jurisdiction», 1 (2020), 221-247.
- Soffietti 2006 = I. Soffietti, *Problemi di notariato dal Medioevo all'età moderna*, Torino, 2006.
- Spagnoletti 1993 = A. Spagnoletti, *I notai nella realtà meridionale di antico regime: tra istituzioni e società*, in «Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana», a. VI, n. 1-2, gennaio-dicembre 1993, 95-109.
- Tamba 2013 = G. Tamba, *L'ammissione al collegio dei notai di Modena (secoli XIV-XVI)*, in *Nella città e per la città. I notai a Modena dal IX al XX secolo*, a cura di G. Tamba ed E. Tavilla, Atti del Convegno di studi, Modena, 16 ottobre 2010, Milano, 2013, 71-141.
- Trifone 1959 = R. Trifone, *I notai nell'antico diritto napoletano*, in *Studi in onore di Riccardo Filangieri*, vol. I, Napoli, 1959, 243-258.
- Varanini, Gardoni 2009 = G.M. Varanini, G. Gardoni, *Notai vescovili del Duecento tra curia e città (Italia centro-settentrionale)*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*, Atti del Convegno di studi storici (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano, 2009, 241-272.
- Vismara 1958 = G. Vismara, *Le istituzioni del patriziato*, in *Storia di Milano*, vol. XI, *Il declino spagnolo (1630-1706)*, Milano, 1958, 225-282.
- Vismara Chiappa 1985 = P. Vismara Chiappa, *Maria e i suoi fedeli. Appunti per una ricerca*, in «Quaderni milanesi», 5 (1985), 5-18.

112 Tabellio, notarius, notaio: quale funzione?

Vismara Chiappa 1988 = P. Vismara Chiappa, *Miracoli settecenteschi in Lombardia tra istituzione ecclesiastica e religione popolare*, Milano, 1988.

Zorzoli 2001 = M.C. Zorzoli, *Alcune considerazioni sui collegi dei giuristi nella Lombardia d'antico regime*, in «Annali di Storia moderna e contemporanea», 7 (2001), 449-475.